

La Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sulla costituzionalità di tale mancanza - con sentenza del 28.01.1981, n. 16 - pur escludendo che la mancata previsione del giornalista fra le ipotesi contemplate dall'art. 351 vecchio c.p.p. violasse il principio di uguaglianza, aveva sollecitato un coordinamento legislativo tra l'esercizio del diritto posto dall'art. 21 della Costituzione, a mezzo dell'attività giornalistica, e l'interesse fondamentale della giustizia, auspicando una ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi. La Consulta metteva bene in luce la problematicità della questione per la rilevanza ed intreccio nella materia di contrapposti interessi, rilevando che sarebbe spettato al "legislatore valutare se il segreto giornalistico sia talmente essenziale o di effettiva utilità strumentale alle esigenze dell'informazione al punto da prevalere - e in quali limiti - sugli interessi della giustizia, tanto più che tra questi va considerato, oltre all'interesse all'accertamento della verità, anche quello della difesa da parte dei soggetti attinti dalle notizie divulgate, e che, per altro verso, le esigenze della informazione involgono anche un interesse alla controllabilità delle notizie giornalistiche sia da parte dei lettori che degli altri operatori della stampa, la cui possibilità di concorrente accesso alle notizie stesse è condizione di un effettivo pluralismo dell'informazione".

Il giornalista non avrebbe potuto, pertanto, astenersi dal testimoniare in ordine alla fonte della notizia non essendo compreso fra coloro che eccezionalmente la legge processuale esonerava dall'obbligo della testimonianza.

Soltanto con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale venivano accolte le istanze provenienti dagli ambienti giornalistici, in tema di tutela del segreto giornalistico, attraverso l'esplicito riconoscimento del diritto di

astenersi dal deporre anche "ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione" con l'ulteriore previsione della possibilità per il Giudice di ordinare al medesimo giornalista di indicare comunque la fonte della notizia nell'ipotesi di "notizie indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede" la cui veridicità avrebbe potuto "essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia" (art. 200, 3° comma, c.p.p.).

La superiore norma nasceva da un'esigenza di bilanciamento tra la necessità di riservatezza dell'informatore e le esigenze di giustizia, considerate ovviamente prioritarie nell'ipotesi in cui l'identificazione del reo fosse risultata possibile solo attraverso la rivelazione del nome della fonte.

Per un'esigenza di tutela della medesima esigenza di giustizia, è stato previsto, all'art. 362 c.p.p., che il regime di cui all'art. 200 c.p.p. sia esteso anche alle informazioni assunte dal Pubblico Ministero tramite persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

L'art. 256 c.p.p. stabilisce, inoltre, che "le persone indicate nell'art. 200 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta gli atti ed i documenti anche in originale se così è ordinato e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni della loro professione tranne che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto inerente la loro professione; se la dichiarazione risulta infondata l'autorità giudiziaria dispone il sequestro".

Il segreto giornalistico – così come delineato dall'art. 200 c.p.p.- deve riguardare la fonte della notizia e non anche il suo contenuto; le notizie

devono rivestire carattere fiduciario ed il soggetto interessato deve essere un giornalista professionista.

Il magistrato può rimuovere il segreto e, se malgrado l'ordine di nominare la fonte della notizia, il giornalista riaffermi il suo rifiuto, quest'ultimo potrà essere imputato del reato di cui all'art. 372 c.p. (falsa testimonianza). Inoltre, l'Autorità Giudiziaria è lasciata libera di sindacare la dichiarazione resa dal giornalista e, qualora ritenga ingiustificato il rifiuto di rivelare la fonte, può, ai sensi dell'art. 256 c.p.p., procedere al sequestro di atti e documenti.

Anche successivamente, il segreto professionale del giornalista è stato confermato dal legislatore nazionale attraverso l'art. 13, n. 5, L. 675/1996 (legge sulla privacy) che, in tema di trattamento di dati personali, ha previsto che restino ferme " le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia".

Anche il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, all'art. 2, n. 3), ha previsto che "gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5 della legge n. 657/1996".

4. Nell'ambito dell'Unione Europea, la materia risulta affrontata dalla Risoluzione sulla segretezza delle fonti d'informazione dei giornalisti adottata dal Parlamento europeo in data 18.01.1994, nonché attraverso la Raccomandazione n° R (2000) 7 adottata dal Consiglio dei Ministri



del Consiglio d'Europa in data 08.03.2000 ed indirizzata agli Stati membri.

Attraverso i superiori atti veniva richiamata l'attenzione sull'importanza del tema, sottolineandosi che la protezione delle fonti d'informazione assume caratteri che vanno ben oltre le problematiche nazionali e l'esigenza di una piattaforma normativa comune fra gli Stati membri, posto che *"il diritto alla segretezza delle fonti di informazione dei giornalisti"* contribuisce *"in modo significativo ad una migliore e più completa informazione dei cittadini"*, influenzando, di fatto, *"anche sulla trasparenza del processo decisionale, rafforzando il carattere democratico delle istituzioni comunitarie e delle istanze nazionali degli Stati membri"* ed essendo *"indissolubilmente connesso con la libertà di informazione e la libertà di stampa in senso lato, in quanto fornisce un contenuto sostanziale al fondamentale diritto alla libertà di espressione quale è definito all'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"* (Risoluzione del Parlamento europeo del 18.01.1994). Veniva, altresì, evidenziato che l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tutela il diritto dei giornalisti di *"comunicare informazioni su questioni di interesse generale quando si esprimono in buona fede, sulla base di fatti veri e forniscono informazioni affidabili e precise nel rispetto dell'etica giornalistica"* (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 21.01.1999 nel caso Fressoz e Roire c. Francia).

Il Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la suddetta Raccomandazione, "raccomandava" l'adozione, da parte degli Stati membri, di una *"protezione esplicita e chiara del diritto dei giornalisti di non divulgare le informazioni identificanti una fonte, essendo questo diritto parte integrante del loro diritto alla libertà di espressione, espressamente*

garantito dall'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo".

Era, altresì, previsto che, in contrasto con il superiore segreto, avrebbe potuto ammettersi un ordine di divulgazione "solo in presenza di un imperativo preponderante di interesse pubblico e nel caso in cui le circostanze presentino un carattere sufficientemente grave e vitale" e solo qualora "non esistano altre misure alternative alla divulgazione stessa" ovvero "dopo che altri mezzi o altre fonti siano state in via preliminare esperite senza successo".

A sottolineatura dell'importanza e della delicatezza di tale diritto, la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo evidenziava, in più occasioni, come la protezione delle fonti giornalistiche sia una delle pietre angolari della libertà di stampa, poiché "l'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa ad informare il pubblico su questioni di interesse generale", con l'ulteriore precisazione che "tenuto conto dell'importanza che la protezione delle fonti giornalistiche riveste per la libertà di stampa in una società democratica e dell'effetto negativo sull'esercizio di tale libertà che un'ordinanza di divulgazione rischia di produrre, simile provvedimento può conciliarsi con l'art. 10 della Convenzione solo se è giustificato da un preponderante imperativo di interesse pubblico" (Corte europea Diritti dell'Uomo, sentenza sul caso Goodwin c. Regno Unito, emessa il 27.03.1996, con la quale la quale giudicava legittimo il diritto del giornalista inglese William Goodwin di tacere sulle sue fonti confidenziali e condannava la Gran Bretagna a rimborsare al giornalista le spese processuali per una somma pari a 37.595,50 sterline).

5. Ritornando al nostro ambito nazionale, viene da parte della dottrina rilevata l'opportunità di una interpretazione elastica e non strettamente letterale dell'art. 21 Cost. e sottolineata la necessità di ampliare e specificare il contenuto nelle nuove norme del codice di rito - attraverso la individuazione e definizione di limiti e regole rispetto all'ordine di divulgazione.

Dal tenore letterale dell'art. 200 c.p.p. emerge, peraltro, un'ulteriore problematica correlata alla esplicita limitatezza del segreto professionale, in quanto riferito *expressis verbis* soltanto alla figura del giornalista professionista.

Risultano, invero, esclusi dal dettato legislativo i giornalisti pubblicisti, anch'essi iscritti all'albo e pur essendo, i medesimi, giornalisti a tutti gli effetti.

Ritiene, tuttavia, la Corte che un'interpretazione *in bonam partem* dell'art. 200 c.p.p. possa indurre al risultato di ritenere giustificabile il rifiuto opposto dagli odierni imputati - ancorchè solo giornalisti pubblicisti e non professionisti- di rivelare le fonti di conoscenza delle notizie pubblicate, alla polizia giudiziaria, prima, e al P.M. successivamente.

In base al nostro ordinamento l'attività del giornalista pubblicista deve essere distinta da quella del giornalista professionista solo in quanto "*il pubblicista svolge l'attività giornalistica pur esercitando altre professioni o impieghi*", mentre "*il giornalista professionista esercita in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista*".

Attraverso la legge 3 febbraio 1963, n. 69, (di Ordinamento della Professione d Giornalista) non sono evidenziabili differenze di ordine qualitativo fra le prestazioni rese da un giornalista professionista e quelle rese da un giornalista pubblicista bensì solo differenze di ordine



quantitativo che, ai fini che in questa sede rilevano, non possono essere ritenute ostative ad un'interpretazione estensiva della norma *de qua*, ovvero ad una sua applicazione analogica *in bonam partem*.

Trattasi di conclusione in linea, peraltro, rispetto alla previsione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, ai sensi della quale "ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere".

L'interpretazione analogica *in bonam partem* della norma processual-sostanziale sopra indicata - in conformità ai criteri interpretativi delle norme CEDU enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 349 del 2007- impone in definitiva di confermare la pronuncia assolutoria degli odierni imputati, dovendo ritenersi legittimo, da parte loro, il rifiuto di disvelamento della fonte delle notizie pubblicate sulla morte di Governale Carmelo.

D'altra parte merita conferma anche il giudizio assolutorio in ordine al reato di cui all'art. 684 c.p. dovendo rilevarsi che dalla lettura degli atti di causa, e dello stesso capo d'imputazione, non si desumono elementi dai quali ritenere che la pubblicazione degli articoli in contestazione da parte degli imputati possa integrare l'ipotesi di reato contestata, ovvero la pubblicazione di atti di procedimento penale.

Trattasi, invero, di articoli pubblicati a distanza di quasi un anno dall'omicidio di Governale Carmelo, contenenti notizie di dominio pubblico fin dal decesso del medesimo (come la circostanza relativa all'incendio dell'autovettura e del cadavere, rinvenuto qualche giorno dopo



il decesso) e comunque generiche, in alcun modo ancorate ad atti processuali.

In particolare, la notizia secondo la quale la vittima sarebbe stata uccisa con quattro colpi di pistola non sarebbe ricollegabile ad alcuna emergenza processuale, secondo quanto riferito dal teste avv. Di Salvo (difensore di Castronovo Umberto, uno degli imputati per l'omicidio del medesimo Governale), avendo quest'ultimo difensore riferito che nell'ambito del processo penale celebrato per l'omicidio non era stata mai formulata l'ipotesi che l'uccisione del Governale fosse avvenuta con una pistola, essendosi piuttosto ipotizzato l'utilizzo di un fucile (ed essendo il condizionale d'obbligo dal momento che, a seguito dell'incendio del cadavere, era risultato possibile soltanto formulare ipotesi sulle modalità dell'uccisione).

In conclusione, considerata la genericità delle informazioni fornite attraverso gli articoli in contestazione, deve escludersi che, attraverso la pubblicazione degli stessi, gli imputati abbiano potuto pubblicare "per riassunto o a guisa di informazione" (siccome contestato in rubrica) "atti del procedimento penale".

Sulla scorta delle superiori considerazioni deve confermarsi l'impugnata sentenza, sia pure sulla base di un percorso logico giuridico diverso rispetto a quello posto dal primo Giudice a fondamento della sua decisione, non apparendo condivisibili i rilievi espressi dal Procuratore Generale appellante, in ordine ai rapporti fra il reato di cui all'art. 684 c.p. e quello di cui all'art. 326 c.p., in ragione della preliminare considerazione che, sulla base degli elementi forniti dall'accusa, non appare ravvisabile, in base al



contenuto degli articoli, alcuna notizia destinata a rimanere segreta o la pubblicazione di alcun atto di procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 544 c.p.p. si indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p. conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Enna, in composizione monocratica, in data 26.3.2015, nei confronti di Trovato Josè e Martorana Giulia, appellata dal Procuratore Generale presso questa Corte.

Visto l'art. 544 comma 3[^] c.p.p. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Caltanissetta, 25 ottobre 2016

Il Presidente est.

